



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



Rep. N. 8 del 07/03/2018

**ACCORDO ORGANIZZATIVO TRA ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO E ARPA PUGLIA PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO NELL'AMP ISOLE TREMITI IN ATTUAZIONE DEL D.M. N. 24833 DELL'11 DICEMBRE 2015**

**TRA**

L'Ente **Parco Nazionale del Gargano**, in qualità di soggetto gestore dell'Area Marina Protetta Isole Tremiti, di seguito brevemente denominato **Ente Parco**, con sede e domicilio fiscale in Monte Sant'Angelo (FG) - 71037, via Sant'Antonio Abate 121, Codice Fiscale 94031700712, agli effetti del presente atto legalmente rappresentato dal Direttore f.f., Dott.ssa Carmela Strizzi, nata a San Severo (FG) il 22.01.1966, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente,

**E**


L'**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**, di seguito denominato **ARPA Puglia**, con sede legale in Bari - 70126 – Corso Trieste 27, P. Iva 058304320724, legalmente rappresentato dal Direttore Generale, Avv. Vito Bruno, nato a Bari, il 04.07.1969, domiciliato per la carica presso la sede dell'ARPA Puglia,

**PREMESSO CHE:**

1. La Direttiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.06.2008 istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (Direttiva Quadro sulla Strategia per l'Ambiente Marino).
2. Tale Direttiva prevede che ogni Stato Membro sviluppi una strategia per il conseguimento o il mantenimento del Buono Stato Ambientale ("Good Environmental Status", GES) dell'ambiente marino entro il 2020.
3. Con il Decreto Legislativo n. 190/2010, l'Italia ha recepito la Direttiva, disponendo quindi da quel momento del contesto giuridico necessario ad affrontare organicamente una protezione dei suoi mari basata sulla conoscenza effettiva dello stato dell'ambiente su scala nazionale.
4. Il sopracitato Decreto legislativo ha designato il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) per esercitare la funzione di Autorità competente per il coordinamento delle attività previste dal decreto medesimo, avvalendosi di un apposito Comitato Tecnico (art. 5) al quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, incluse le Regioni.
5. Il D. Lgs 190/2010 all'art. 11 prevede che il MATTM deve definire programmi di monitoraggio per la valutazione continua dello stato ecologico delle acque marine, in funzione dei traguardi ambientali previsti all'art. 10.



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



ARPA PUGLIA



6. Il MATTM con proprio decreto del 17/10/2014 n. 249 (GU n. 261 del 10 novembre 2014) ha provveduto a determinare i requisiti del buono stato ambientale per le acque marine e a definire i traguardi ambientali, come previsto dagli artt. 9 e 10 del D.lgs.190/2010.
7. Il MATTM con proprio decreto del 11/02/2015 n. 22 (GU n. 50 del marzo 2015) ha provveduto alla determinazione degli indicatori associati ai traguardi ambientali e dei programmi di monitoraggio, come previsto dagli artt. 10, comma 1 e 11, comma 1 del D.lgs.190/2010.
8. Il MATTM ha stipulato in data 18 dicembre 2014 con le Regioni costiere un Accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, nel quale si concorda di affidare gli interventi da realizzare nell'ambito dell'attuazione dei programmi di monitoraggio alle ARPA.
9. Il MATTM ha sottoscritto in dicembre 2014 apposite convenzioni con le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale di Liguria, Calabria ed Emilia Romagna, rispettivamente Capofila delle tre sottoregioni Mediterraneo Occidentale, Mar Ionio – Mediterraneo centrale e Mar Adriatico, per l'avvio dei programmi di monitoraggio ai sensi dell'art. 11 del D.lgs.190/2010 che prevedono attività di monitoraggio da svolgersi nelle acque costiere, perlopiù nella fascia compresa tra le 1,5 Mn e le 12 Mn dalla costa, sulla spiaggia emersa, in ambienti superficiali e fino al limite dei 100 m di profondità.
10. Il MATTM ha sottoscritto con il CNR-DTA una prima Convenzione operativa finalizzata alla realizzazione dei programmi di monitoraggio previsti dal D.M. 11 febbraio 2015 e nel giugno 2016 una ulteriore convenzione al fine di completare, attraverso attività operative e sul campo che prevedano anche l'impiego di strumentazione complessa ovvero presuppongano competenze tecnico-scientifica di alto profilo, i programmi di monitoraggio definiti dal DM 11 febbraio 2015, svolgendo indagini su ambienti marini localizzati anche oltre le 12 Mn dalla costa e/o con batimetrie anche superiori ai 100 m, complementari a quelle già affidate alle ARPA.
11. Il MATTM, per completare il quadro dei soggetti coinvolti nelle attività di monitoraggio, con D.M. n. 24833 dell'11 dicembre 2015 ha destinato una somma complessiva di € 4.674.209,00 a favore degli Enti gestori delle Aree Marine Protette, ripartita proporzionalmente alla dimensione (estensione in ettari) di ciascuna Area Marina, che nel loro ambito ed in base alle loro peculiarità ambientali sono in grado di garantire un ambito ed un osservatorio privilegiato per l'attuazione di quanto previsto dalla Direttiva Quadro sulla Strategia per l'Ambiente Marino.
12. L'Ente Parco Nazionale del Gargano, in qualità di soggetto gestore dell'AMP Isole Tremiti è destinatario di un finanziamento pari ad € 38.255,95 per svolgere attività di monitoraggio nell'AMP tra quelle indicate dal DM 11/02/2015.
13. Il MATTM con nota prot. n. 12117 del 08.06.2017 trasmetteva all'Ente Parco, il Protocollo per l'attuazione del DM n. 24833 dell'11 dicembre 2015 che disciplinava le modalità di realizzazione delle attività di monitoraggio della Strategia marina nelle Aree Marine Protette in attuazione del D.M. n. 22 dell'11 febbraio 2015.



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



ARPA PUGLIA




14. Il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco con deliberazione n. 25 del 15/07/2017 approvava il Piano Operativo di Attività (di seguito P.O.A.) delle attività di monitoraggio previste dal DM 11/02/2015 per l'Area marina Protetta delle Isole Tremiti anno 2017 per un importo totale di € 39.000,00.
15. L'Ente Parco con nota prot. n. del 4773 del 27.07.2017, trasmetteva al MATTM il Protocollo di attuazione del DM n. 24833 dell'11 dicembre 2015 sottoscritto digitalmente dal Presidente f.f. dell'Ente Parco Nazionale del Gargano ed il Piano operativo delle attività di monitoraggio nell'AMP Isole Tremiti.
16. Il MATTM a seguito dell'acquisizione di tutta la documentazione prevista dal Protocollo di attuazione del DM n. 24833 dell'11 dicembre 2015 sottoscritto, con nota prot. n. 20971 del 03.10.2017, comunicava il trasferimento della prima tranche delle somme assentite a favore dell'Ente Parco per l'attuazione del protocollo.
17. Il P.O.A. disciplina le specifiche attività di monitoraggio che l'Ente Parco Nazionale del Gargano in qualità di soggetto gestore dell'AMP Isole Tremiti, realizzerà nell'arco di un anno, tra quelle previste nei sottoprogrammi di cui al D.M. 11 febbraio 2015, in conformità con le schede metodologiche predisposte dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, autorità competente per le attività previste dal D.Lgs n. 190/2010 che ha recepito la Direttiva Quadro sulla Strategia per l'Ambiente marino (2008/CE/56). Nello specifico, si intendono avviare per l'annualità 2017/18 nell'AMP Isole Tremiti, le seguenti attività di monitoraggio:
- 1.1 Variabili chimico-fisiche in ambito costiero in una stazione
  - 1.2 Concentrazione nutrienti in ambito costiero in una stazione
  - 1.4 Analisi microplastiche
  - 1.5 Fitoplancton in ambito costiero
  - 1.6 Meso zooplankton e macrozooplankton gelatinoso in ambito costiero
  - 1.8 Specie fitoplanctoniche non indigene
  - 1.9 Rifiuti spiaggiati
  - 4.3 Contaminanti chimici nell'acqua
18. Con questa scelta l'Ente Parco ha voluto incrementare la risoluzione spaziale delle analisi di monitoraggio condotte dall'ARPA Puglia ai sensi dei DM n. 56/2009 e n. 260/2010 nella zona C, estendendole alla zona A di riserva integrale e valutando per la prima volta i livelli trofici del meso e macrozooplankton oltre che la distribuzione qualitativa e quantitativa delle microplastiche e dei rifiuti spiaggiati nell'AMP Isole Tremiti.
19. L'Ente Parco non ha le competenze tecniche, nei termini di professionalità formate sulle specifiche tematiche, attrezzature e strumentazioni tecnico-scientifica per realizzare le attività di monitoraggio.
20. Le prestazioni connesse alla realizzazione del Piano operativo delle attività di monitoraggio di attuazione del D.M. n. 24833 dell'11 dicembre 2015 dovranno essere adottate nel rispetto delle norme in tema di



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



ARPA PUGLIA



contabilità pubblica e di affidamento di servizi e lavori, e/o di accordi tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art.15 della legge n. 241/1990.


21. L'ARPA Puglia, Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente, è l'Organo Tecnico della Regione Puglia, preposto all'esercizio di attività e compiti in materia di prevenzione e tutela ambientale, come individuate dall'art. 4 della legge istitutiva, ai fini della salvaguardia delle condizioni ambientali soprattutto in relazione alla tutela della salute dei cittadini e della collettività.
22. L'ARPA Puglia realizza nell'AMP, ai sensi dei D.M. n. 56/2009 e 260/2010 il monitoraggio dei corpi idrici superficiali pugliesi, nel caso specifico del corpo idrico marino costiero "Isole Tremiti" in due stazioni (MC\_TR01 e MC\_TR02) ricadenti nella zona C dell'AMP.
23. L'ARPA Puglia nell'ambito della Convenzione tra MATTM e Sistema Agenziale per i programmi di monitoraggio di cui all'art.11 del D.Lgs 190/2010 ha sottoscritto congiuntamente alle agenzie Regionali della sottoregione adriatica un protocollo d'intesa (D.D.G. n. 469 del 09/07/2015 e successivi rinnovi) per la Realizzazione del Piano Operativo delle Attività (POA) della Puglia e che nessuna delle attività previste nel presente Accordo organizzativo, coincide spazialmente con quelle analoghe previste dal POA della Puglia.
24. L'ARPA Puglia ha tra i suoi compiti quello di promuovere, sviluppare e realizzare, anche in collaborazione con gli altri enti pubblici operanti nel settore, le iniziative di ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali di rischio ambientale, nel corretto uso delle risorse naturali e sulle forme di tutela dell'ecosistema.
25. L'ARPA Puglia ha tra i suoi compiti quello di svolgere le indagini richieste dalla Regione, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dagli Enti gestori di aree protette, dalle AUSL e da altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi compiti di istituto, nonché ogni altra attività collegata alla competenza in materia ambientale.
26. L'ARPA Puglia è dotata di personalità giuridica pubblica, nonché di autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile (art. 2 comma 1 L.R. 6/99), nei limiti del quadro di riferimento costituito dalla legge istitutiva della stessa.
27. L'ARPA Puglia dispone delle professionalità, delle conoscenze tecnico-scientifiche e della strumentazione necessaria a realizzare le attività di monitoraggio previste dal POA dell'AMP.
28. L'Ente Parco, con nota ns. prot. n. 7848 del 28.11.2017, chiedeva all'ARPA Puglia la disponibilità a concludere un accordo per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte all'attuazione del Piano Operativo di Attività delle attività di monitoraggio previste dal DM 11/02/2015 per l'Area Marina Protetta delle Isole Tremiti.
29. L'ARPA Puglia, con nota prot. 77392 del 20.12.2017, manifestava la propria disponibilità a concludere un accordo organizzativo con l'Ente Parco per l'attuazione del Piano Operativo di Attività delle attività di monitoraggio previste dal DM 11/02/2015 per l'Area Marina Protetta delle Isole Tremiti, proponendo



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



ARPA PUGLIA



anche di integrare alcune variabili di monitoraggio per lo stesso importo del P.O.A approvato, nello specifico:

Analisi delle microplastiche – stazione in zona C;

Mesozooplankton e macrozooplankton – stazione in zona C;

Specie fitoplanctoniche non indigene – stazione in zona C.

30. L'ARPA Puglia ha l'interesse scientifico ed istituzionale a svolgere tali attività, anche in ragione delle similari attività di indagine condotte nel resto dei mari della Regione Puglia.

31. Le attività previste dal presente Accordo si manifestano perciò coerenti ai fini istitutivi di entrambi le Parti.

#### **RICHIAMATI**

1. L'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che nel disciplinare gli accordi fra le Pubbliche Amministrazioni, stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune
2. La Determinazione n. 7 del 21/10/2010 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP oggi ANAC), che ha stabilito che le forme di collaborazione (Convenzioni e Accordi) tra Pubbliche Amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, ove risultino soddisfatti i seguenti criteri: *“lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamento di corrispettivi”*.
3. L'articolo 133, lett. a), n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 che stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra Pubbliche Amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

#### **CONSIDERATO CHE**


1. All'ARPA Puglia afferiscono tutte le competenze necessarie ai fini delle previste attività e che, pertanto, l'ARPA Puglia, si presenta come interlocutore specialistico di emanazione pubblica, con comprovate capacità scientifiche, oltre che organizzative, per realizzare le attività oggetto del presente Accordo;
2. L'ARPA Puglia nella realizzazione delle proprie finalità istituzionali, mediante appositi Accordi/Convenzioni, può partecipare, congiuntamente ad altre Amministrazioni, all'esecuzione di programmi e progetti tramite l'apporto delle proprie competenze come sopra evidenziate.



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



ARPA PUGLIA



3. Le attività previste dall'Accordo rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore ad entrambe le Parti e che le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell'ambiente.
4. Le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dalla AVCP, intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto del presente Accordo, nonché la condivisione dei dati e l'interesse a collaborare e integrare le proprie competenze al fine di contribuire allo sviluppo di tutte le iniziative mirate ad incrementare le conoscenze sugli elementi dell'ambiente marino, fisico, chimico e biologico delle Isole Tremiti.
5. Le Parti, come sopra individuate, intendono disciplinare con il presente Accordo, assunto ai sensi dell'Art. 15 della L. 241/1990, i propri rapporti mediante l'integrazione delle competenze che ciascuna di esse esprime nell'esecuzione delle funzioni riservate dalla propria legge istitutiva ovvero dal proprio statuto, instaurando una forma di collaborazione volta a valorizzare le informazioni disponibili attivando il loro interscambio per il conseguimento di un fine comune che conduce al conseguimento di un incremento patrimoniale attribuibile alla Pubblica Amministrazione nel complesso considerata.

Tutto ciò premesso e considerato,

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

##### ART. 1

###### Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Organizzativo e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

##### ART. 2

###### Obiettivo

Il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/90, disciplina il rapporto di collaborazione (tecnico-scientifica) tra l'Ente Parco e ARPA Puglia per l'esecuzione delle attività definite al successivo articolo.

##### ART. 3

###### Oggetto

Oggetto dell'Accordo è lo svolgimento delle **ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO NELL'AMP ISOLE TREMITI IN ATTUAZIONE DEL D.M. N. 24833 DELL'11 DICEMBRE 2015**, così come specificate nell'allegato tecnico (A) che si unisce al presente Accordo organizzativo per costituirne parte integrante e sostanziale.


Tutto questo al fine di integrare le competenze e risorse dell'Ente Parco con quelle dell'ARPA Puglia, nell'ambito dello studio e delle ricerche di comune interesse sulle tematiche della Strategia Marina, in



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



ARPA PUGLIA



particolare le conoscenze sugli elementi dell'ambiente marino, fisico, chimico e biologico previste dal Piano Operativo delle attività di monitoraggio nell'AMP Isole Tremiti per il conseguimento degli obiettivi prioritari della Direttiva Quadro sulla Strategia per l'Ambiente Marino (2008/CE/56).

#### **ART. 4**

##### **Attività ed impegni reciproci**

Le Parti convengono che la collaborazione di cui al presente accordo debba essere svolta a condizioni di reciprocità. Pertanto, per la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo le Parti si impegnano:

- a) quanto all'Ente Parco a coordinare e vigilare sull'attività, a richiedere tutti i nulla osta necessari per lo svolgimento delle attività, a valutare i risultati e a supportare l'ARPA Puglia nell'attività di Monitoraggio dei rifiuti spiaggiati, in particolare nel rilevamento mediante visual census.
- b) quanto all'ARPA Puglia a realizzare le attività di monitoraggio così come specificate nell'allegato tecnico (A).

#### **ART. 5**

##### **Attività di coordinamento**

Viene istituito un Comitato di coordinamento composto da n. 4 componenti nominati pariteticamente da Ente Parco e ARPA Puglia. Il Comitato avrà il compito di coordinamento e controllo sull'avanzamento delle attività, le criticità riscontrate, i risultati raggiunti, le tempistiche. Il Comitato potrà intervenire per richiedere interventi correttivi laddove ritenuto necessario/opportuno rispetto alle finalità progettuali.

Per le attività dell'Ente Parco è responsabile il Direttore f.f., Dott.ssa Carmela Strizzi.

Per le attività dell'ARPA Puglia è responsabile il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Ambienti Naturali, Dott. Nicola Ungaro.

#### **ART. 6**

##### **Durata e decorrenza dell'Accordo**

Il presente Accordo ha durata di 15 (quindici mesi) a partire dalla sottoscrizione del presente accordo organizzativo, comunque a completamento delle attività di monitoraggio così come specificate nell'allegato tecnico (A).

Il presente Accordo potrà essere prorogato/rinnovato, previo accordo scritto tra le Parti, qualora se ne evidenziasse la necessità, previa comunicazione almeno 1 (un) mese prima della data di scadenza.

#### **ART. 7**

##### **Contributi a rimborso delle spese sostenute**



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



ARPA PUGLIA



L'importo del contributo massimo riconosciuto all'ARPA Puglia, a titolo di rimborso degli oneri effettivamente sostenuti da documentare attraverso specifica rendicontazione, per lo svolgimento delle attività descritte nell'Allegato Tecnico, è pari a € 39.000,00 (euro trentanovemila/00).

Tale somma è comprensiva di ogni onere specificatamente previsto dal presente Accordo e, in ragione della natura dell'Accordo medesimo, delle funzioni riservate e delle finalità perseguite dai soggetti partecipanti all'Accordo stesso, nonché delle modalità convenute per l'esecuzione delle attività progettuali, è da ritenersi escluso dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2 e 3 del DPR 633/72 per assenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di applicazione del tributo, non costituendo, l'attività in argomento, né cessione di beni né prestazione di servizi, ma espletamento di attività istituzionale non obbligatoria.

Viene convenuto fra le Parti che l'ARPA Puglia è autorizzato a rendicontare quali costi ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- costo del personale a tempo determinato e tempo indeterminato;
- personale atipico e consulenti;
- spese per prestazioni di terzi;
- rimborsi missione;
- noleggio imbarcazione;
- noleggio attrezzature;
- acquisto di beni ed attrezzature durevoli limitatamente alle quote di ammortamento riferite al periodo di realizzazione delle attività progettuali;
- materiale di consumo specifico necessario alla realizzazione delle attività direttamente connesse all'Accordo;

Alle spese rendicontate dovranno essere allegate copia dei giustificativi secondo le modalità di rendicontazione dei progetti di ricerca comunitari (lettera di incarico o ordine di servizio, time sheet, buste paga, contratti, fatture, copie dei documenti di viaggio e trasferta, mandati di pagamento, etc).

Si specifica che ogni spesa eccedente rispetto all'importo pattuito deve intendersi quale cofinanziamento assicurato dall'ARPA Puglia.

Il rimborso sarà erogato dall'Ente Parco secondo le scadenze stabilite dal successivo articolo 8, previa opportuna verifica dell'attività svolta e benessere da parte del Responsabile dell'Accordo dell'Ente Parco.

## **ART. 8**


### **Modalità e termini di pagamento**

Il contributo di cui all'art. 7 sarà erogato dall'Ente Parco con la seguente modalità:





MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



- I. N° 2 Acconti a fronte della presentazione di uno stato di avanzamento (SAL) pari ad almeno il 35% del contributo concesso, con allegata relativa rendicontazione economica delle spese sostenute e presentazione di una relazione intermedia delle attività svolte;
- I. N° 1 Saldo pari al 30% del contributo concesso, con allegata relativa rendicontazione economica delle spese effettuate e presentazione di una relazione finale contenente il resoconto dettagliato delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti, dei risultati conseguiti, nonché i dati derivanti dalla specifica attività di monitoraggio riportati secondo gli standard informativi predisposti dal MATTM.

Il rimborso da parte dell'Ente Parco verrà erogato previa verifica ed approvazione da parte del Responsabile di Accordo dell'Ente Parco dell'attività svolta e della regolarità dei documenti giustificativi di spesa rendicontati.

L'erogazione del rimborso avverrà entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento da parte dell'ARPA Puglia mediante accredito da effettuarsi con bonifico bancario sul C/C intrattenuto presso Banca Monte dei Paschi di Siena – filiale di Bari, c/c n. 000005271757 intestato a ARPA Puglia con Codice IBAN: IT32M0103004000000005271757.

Le Parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, alle disposizioni inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari contenuti nell'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, a tal fine l'ARPA Puglia comunica che i delegati ad operare sul succitato conto sono:

NOME	COGNOME	CARICA	LUOGO - DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
Salvatore Antonio	Madaro	Direttore Amministrativo	Brindisi, 09/06/1959	MDRSVT59H09B180Q

Le Parti, di comune accordo, stabiliscono che è clausola di nullità assoluta del presente Accordo, ex art. 3, comma 8, legge n. 136/2010, così come interpretato e modificato dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazioni con legge 217/2010, il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità sopra richiamati.

## ART. 9


### Obblighi delle Parti

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



## **ART. 10**

### **Trattamento dei dati**

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività dedotte nel presente Accordo, unicamente per le finalità ad essa connesse, nell'osservanza delle norme e dei principi fissati nel D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

## **ART. 11**

### **Risoluzione**

Il presente Accordo organizzativo può essere risolto per volontà delle Parti nell'eventualità venga verificata, per comune espressa dichiarazione, l'impossibilità, non determinata da atti, fatti, od omissioni ovvero dall'avverarsi di altre criticità imputabili all'Ente Parco e/o a All'ARPA Puglia, di raggiungere le finalità cui lo stesso è preordinato.

In detta evenienza, l'ARPA Puglia avrà diritto di ricevere il rimborso delle somme sostenute fino al momento dell'interruzione e rendicontate dall'ARPA Puglia in base alle disposizioni precedenti.

Le Parti possono recedere dal presente Accordo mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 30 giorni mediante lettera raccomandata A.R. o PEC.

## **ART. 12**

### **Variazione attività previste**

Qualora lo si ritenga indispensabile e funzionale alla migliore riuscita del progetto, le Parti possono prevedere eventuali modifiche in corso d'opera delle attività previste con uno specifico atto aggiuntivo di variazione, da stipulare di comune accordo fra le Parti, fermo restando che tali modifiche non possono comportare trasformazioni sostanziali nel rispetto delle competenze siccome descritte e riconducibili a ciascun Ente aderente al presente Accordo.

## **ART. 13**

### **Accordi con soggetti terzi**

Fatta salva la normativa vigente in materia di contratti pubblici, le Parti, nell'ambito delle attività previste dal presente Accordo, potranno stipulare specifici accordi con soggetti terzi, qualora il supporto di questi ultimi dovesse essere necessario per il raggiungimento delle finalità del progetto.

## **ART. 14**

### **Riservatezza**


Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni, tutta la documentazione e le



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



ARPA PUGLIA



informazioni e conoscenze rese disponibili di cui le Parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate.

E' fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri, in qualsiasi formato, la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo.

In ogni caso di cessazione dell'Accordo, le Parti potranno richiedere la restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.

Le Parti si impegnano altresì a far rispettare anche dal proprio personale e dai loro eventuali consulenti o collaboratori esterni, gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo.

L'ARPA Puglia e l'Ente Parco s'impegnano reciprocamente a non portare a conoscenza di soggetti terzi notizie di carattere riservato riguardanti le reciproche organizzazioni e delle quali siano venute a conoscenza in forza della presente collaborazione.

#### **ART. 15**

##### **Proprietà dei risultati dell'Accordo e pubblicazioni**

I risultati derivanti dal presente accordo saranno di proprietà congiunta sia dell'Ente Parco che dell'ARPA Puglia, i quali potranno utilizzarli, anche disgiuntamente, nell'ambito e coerentemente con i reciproci fini istituzionali.

Allorché i risultati fossero oggetto di pubblicazione scientifica è fatto obbligo ad entrambi i soggetti di citare l'altro soggetto contitolare e la fonte di finanziamento nell'ambito dei quali i risultati sono stati ottenuti.

#### **ART. 16**

##### **Spese contrattuali e di registrazione**

Le Parti danno atto che il presente Accordo non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi degli art. 4 e 5, del D.P.R. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di bollo e della registrazione sono a carico del richiedente.

Il presente Accordo non è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'Art. 16 della tabella, allegato B del DPR n. 642/72.

#### **ART. 17**

##### **Domicilio**

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Accordo, le Parti eleggono il proprio domicilio:


- a) l'Ente Parco, in Monte Sant'Angelo (FG), Via Sant'Antonio Abate 121 (CAP. 71037), PEC: direttore@parcogargano.legalmail.it;



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



ARPA PUGLIA



b) l'ARPA Puglia in Bari – Corso Trieste 27 (CAP 70126), PEC:  
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

## ART. 18

### Controversie

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso l'autorità giudiziaria competente secondo le disposizioni del codice di procedura civile.

## ART. 19

### Norme finali

Il presente accordo è impegnativo per le Parti contraenti in conformità delle leggi vigenti.

Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente documento si fa espresso riferimento alla disciplina degli Accordi organizzativi tra Amministrazioni pubbliche di cui alla L. 241/1990 nonché alla vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale per quanto alle materie trattate.

Quanto sopra è letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Il presente Accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge n. 241/90 e trasmesso tramite posta elettronica.

ARPA Puglia

Il Direttore Generale

*Avv. Vito Bruno*

BRUNO  
VITO

Firmato digitalmente da  
BRUNO VITO  
Data: 2018.03.07  
17:36:17 +01'00'

Ente Parco

Il Direttore f.f.

*Dott.ssa Carmela Strizzi*



Firmato digitalmente da  
STRIZZI CARMELA  
Data: 2018.03.07  
10:27:08 +01'00'